Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 13 marzo 2014, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuta una riunione concernente la situazione occupazionale di **DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL**, al fine di espletare la fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo ex art. 4 legge 223/91 ss.mm.ii.

Sono presenti:
- per la SOCIETA', Marco Revelli;
- per FILCAMS CGIL Naz.le, Giuliana Mesina;
- per FISASCAT CISL Naz.le, Elena Maria Vanelli;
- per UILTuCS Naz.le, Antonio Vargiu;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- la Società in oggetto in data 15.02.13 ha sottoscritto, presso questo Ufficio, verbale di accordo di Cigs per crisi, per la durata di 12 mesi, a decorrere dal 18.02.13, con riguardo a n. 109 unità lavorative, pari all'intero organico aziendale ad esclusione dei lavoratori impiegati presso la sede di Cinisello Balsamo (MI);
- con comunicazione del 23.01.14 la Società ha avviato procedura di licenziamento collettivo, dichiarando in esubero n. 41 lavoratori, e, con successiva nota trasmessa in data 14.02.14 (prot. 3566), ha comunicato la conclusione con esito negativo della fase sindacale della procedura avviata;
- pertanto, con nota del 07.03.14 (prot. 5053) il Ministero ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione odierna;
- nel corso del presente incontro l'Azienda ha illustrato le motivazioni poste a base della procedura in oggetto, derivanti dalla forte contrazione del mercato di riferimento con conseguente diminuzione della vendita dei prodotti, che continua ad influire negativamente sui risultati economici aziendali. Per far fronte a tale situazione, la Società ha già avviato un Piano di risanamento che prevede iniziative finalizzate alla riorganizzazione dell'attività e al recupero di efficienza, mediante interventi mirati ad

aumentare il fatturato ed a ridurre sensibilmente le spese generali. Al fine di consentire all'Azienda di continuare a dare attuazione alle citate misure di risanamento, salvaguardando i livelli occupazionali e le professionalità presenti in azienda, le Parti concordano di gestire gli esuberi dichiarati - che nelle more della presente procedura si sono ridotti a n. 40 unità lavorative – attraverso il ricorso alla Cassa integrazione con le modalità di seguito indicate.

VISTO

che con D.M. n. 74583 del 22.07.13 la Società ha ottenuto la concessione del trattamento di Cigs per crisi aziendale, per la durata complessiva di 12 mesi , a decorrere dal 18.02.13 e sino al 17.02.14, in virtù di accordo ministeriale del 15.02.13.

CONSIDERATO

l'art. 1, co. 5 legge 223/91 il quale dispone che la durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi e che una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.

CONSIDERATA

la **L. del 28.06.2012 n. 92,** che all'**art. 2, comma 64** prevede la possibilità di concessione sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

VISTO

l'art. 1, co. 183 della L. del 27.12.13, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha rifinanziato gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014.

IN ATTESA

della pubblicazione del Decreto interministeriale relativo ai criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, di cui all'art. 4, co. 2 D.L. 21/5/2013, n. 54, convertito dalla L. 18.07.13, n.85.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

A. **CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA.**

- La Società presenterà, alla Div. IV della D.G. Politiche attive e passive del lavoro, istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga** – ***ai sensi della normativa suindicata*** - a decorrere dal 14.03.2014 e sino al 13.06.2014, con riguardo ad un numero **massimo** di **87 lavoratori** come di seguito specificato:

 - **Sede di Torino**, n. 06 lavoratori Cig a zero ore. Non troverà applicazione il criterio della rotazione stante lo spostamento delle attività sulla sede di Cinisello Balsamo;
 - **Libreria di Torino,** n. 04 lavoratore (di cui n. 01 lavoratore con contratto part-time al 60%) Cig a rotazione con riduzione media nel periodo di riferimento del 20%;
 - **Magazzino di Alba,** n. 07 lavoratori (di cui n. 01 lavoratore con contratto part-time al 50%) Cig a rotazione con riduzione media nel periodo di riferimento del 60%.

 - **Libreria di Ancona,** n. 04 lavoratori (di cui n. 01 lavoratore con contratto part-time al 50%) Cig a rotazione con riduzione media nel periodo di riferimento del 75%;

- **Libreria di Catania,** n. 04 lavoratori (di cui n. 01 lavoratore con contratto part-time al 75%) Cig a rotazione con riduzione media nel periodo di riferimento del 25%;

- **Libreria di Firenze ,** n. 05 lavoratori (di cui n. 01 lavoratore con contratto part-time al 60%) Cig a rotazione con riduzione media nel periodo di riferimento del 20%;

- **Libreria di Genova,** n. 03 lavoratori Cig a rotazione con riduzione media nel periodo di riferimento del 30%;

- **Libreria di Milano,** n. 10 lavoratori (di cui n. 01 lavoratore con contratto part-time al 85% e n.03 lavoratori con contratto part-time al 75%) Cig a rotazione con riduzione media nel periodo di riferimento del 30%;
- **Magazzino di Cinisello Balsamo (MI),** n. 10 lavoratori Cig a rotazione con riduzione media nel periodo di riferimento del 20%;

- **Libreria di Modena,** n. 02 lavoratori Cig a rotazione con riduzione media nel periodo di riferimento del 50%;

- **Libreria di Napoli,** n. 04 lavoratori (di cui n. 01 lavoratore con contratto part-time al 50%) Cig a rotazione con riduzione media nel periodo di riferimento del 60%;

- **Libreria di Roma-Piazza San Giovanni,** n. 06 lavoratori Cig a rotazione con riduzione media nel periodo di riferimento del 20%;
- **Libreria di Roma-Via della Conciliazione,** n. 07 lavoratori Cig a rotazione con riduzione media nel periodo di riferimento del 15%;
- **Libreria di Albano Laziale,** n. 03 lavoratori Cig a rotazione con riduzione media nel periodo di riferimento del 60%;
- **Magazzino di Roma,** n. 06 lavoratori Cig a rotazione con riduzione media nel periodo di riferimento del 15%.

- **Magazzino di Bari,** n. 02 lavoratori Cig a zero ore. Non troverà applicazione il criterio della rotazione stante la cessazione dell'attività;
- **Libreria di Bari,** n. 04 lavoratori Cig a rotazione con riduzione media nel periodo di riferimento del 25%.

- La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale.
- Le specifiche modalità di applicazione della Cig, nei limiti di quanto suindicato, saranno oggetto di verifiche in sede territoriale.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c.40,42,43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda trasmetterà, altresì, il suddetto elenco alle singole Regioni. **Si precisa, altresì, che in mancanza di accentramento contributivo, la Società dovrà indicare, in sede di presentazione della citata istanza, le matricole Inps relative alle diverse unità operative interessate dal presente accordo.**

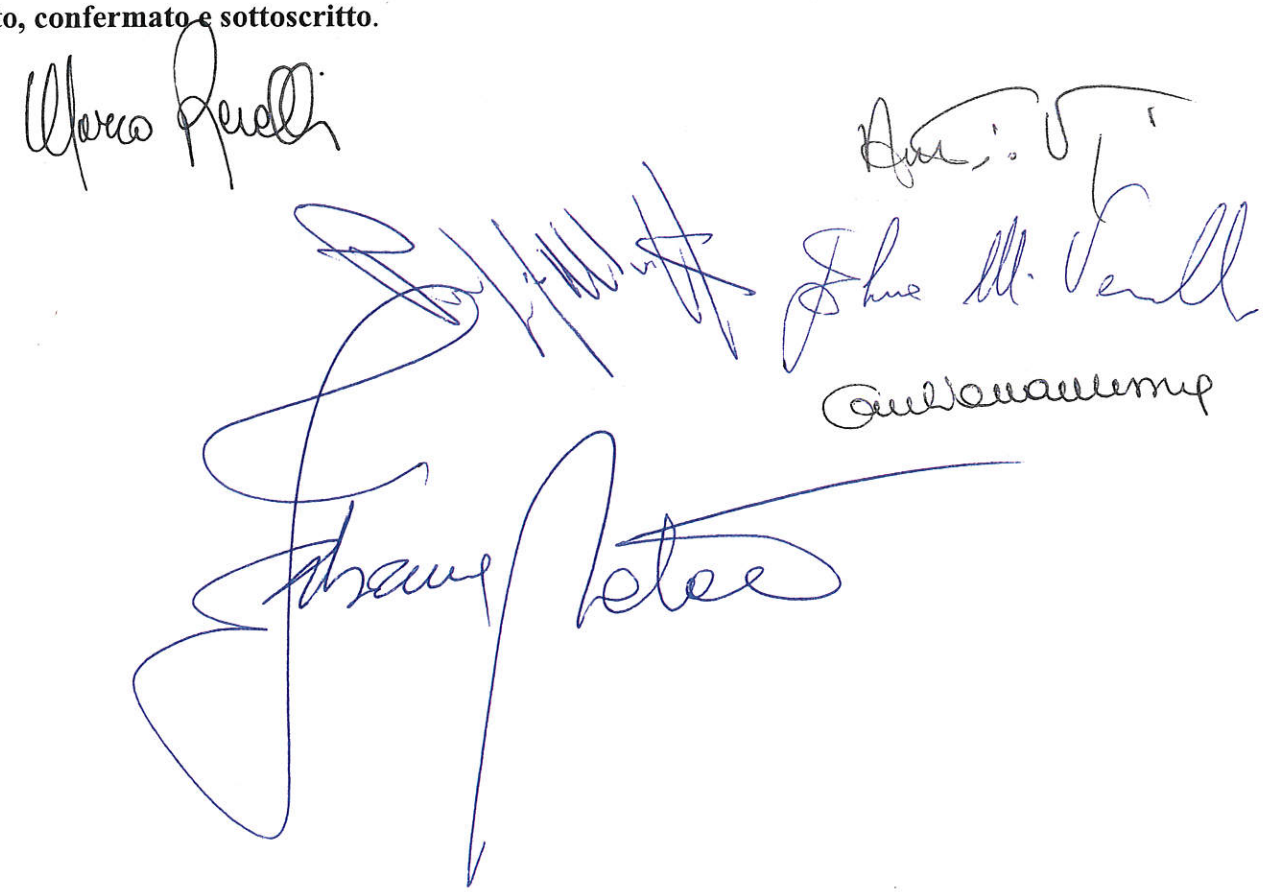
- Al fine di gestire gli esuberi dichiarati, l'Azienda offrirà - tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative aziendali - la possibilità di ricollocazione all'interno della propria struttura organizzativa o nell'ambito del Gruppo, anche mediante l'eventuale trasformazione su base volontaria del contratto di lavoro da full time a part-time. Quale ulteriore strumento di gestione degli esuberi le Parti concordano di ricorrere alla mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento, come di seguito specificato.

B. MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.

- Le Parti convengono, altresì, al fine di favorire l'esodo non traumatico dei lavoratori, che la Società potrà procedere alla collocazione in mobilità - nel termine legale di 120gg dalla sottoscrizione del presente verbale - di un numero massimo di **40 unità lavorative** - i cui profili professionali sono individuati nella lettera di avvio della procedura in oggetto, che a tal fine si intende integralmente richiamata - sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento.
- Ai lavoratori che manifesteranno la non opposizione alla collocazione in mobilità l'Azienda offrirà incentivo all'esodo, previa sottoscrizione nelle sedi competenti di verbale di conciliazione ex artt. 410-411 c.p.c.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di licenziamento collettivo di cui all'art. 4 legge 223/91 ss.mm.ii., attraverso la sottoscrizione del presente verbale di Cig in deroga.

Letto, confermato e sottoscritto.



VERBALE DI ACORDO

Oggi 13 marzo 2014, in Roma, si sono incontrati :

DIFFUSIONE SAN PAOLO S.r.l., con sede legale in Alba (CN), Piazza San Paolo n. 14, sede operativa in Cinisello, piazza Soncino, rappresentata dal Dott. Marco Revelli Direttore del Personale del gruppo San Paolo

e

FILCAMS - CGIL nella persona della Sig.ra Giuliana Mesina, **FISASCAT- CISL** nella persona del Sig.ra Elena Maria Vanelli, di seguito le OO.SS,

Con riferimento al verbale siglato in data 13 marzo 2014 presso il Ministero del lavoro in Roma le parti concordano che per la procedura di mobilità si applicherà il criterio unico ed esclusivo della non opposizione al licenziamento; ai lavoratori che saranno collocati in mobilità secondo tale criterio l'azienda riconoscerà, a seguito della sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale, un sostegno economico al reddito pari ad almeno 7 mensilità lorde oltre il preavviso fatto salvo eventuali accordi territoriali di miglior favore.

Letto, confermato e sottoscritto.

DIFFUSIONE SAN PAOLO S.r.l.

FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTUCS UIL